

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI POESIA CONTEMPORANEA DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita l'Associazione culturale senza fine di lucro denominata "Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna".

1.2 La sede dell'Associazione è in Bologna, in via Ugo Foscolo n. 7. Eventuali cambi di sede all'interno dello stesso Comune non comportano variazioni del presente Statuto.

ART. 2 - SCOPO E ATTIVITA'

2.1 L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e persegue finalità culturali, senza scopo di lucro né diretto né indiretto.

2.2 Scopo dell'Associazione è sovrintendere al "*Centro di Poesia Contemporanea*" di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, favorendo la raccolta di documentazione e lo scambio di idee sulla poesia contemporanea tra studenti, studiosi e docenti degli Atenei italiani e stranieri, ed in particolare rendendo disponibili, mediante un'attività di relazioni nazionali e internazionali, le informazioni e gli strumenti di studio necessari per l'accesso degli studenti alle esperienze più rilevanti della poesia contemporanea.

Considerata la natura internazionale del campo d'interesse e la funzione svolta, non di didattica ma di servizio, l'Associazione non è riconducibile a specifiche strutture di Ateneo, con le quali può tuttavia attivare ampie forme di collaborazione, in particolare con le comunità di docenti e studenti del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne e di altre strutture la cui missione presenti punti in comune con l'oggetto e le finalità dell'Associazione.

L'attività dell'Associazione non intende peraltro sovrapporsi alle già numerose attività concernenti la poesia contemporanea promosse da diversi soggetti nell'Ateneo, ma fungere da servizio e da incremento alle stesse, fornendo supporto e coordinamento.

2.3 Ferma restando l'autonomia dell'Associazione, in quanto organismo associativo, le attività non devono essere in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Ateneo e non devono in alcun modo recare nocimento all'immagine dell'Università di Bologna.

2.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, anche ricorrendo se opportuno a modalità di Open Access e Open Science, le seguenti attività:

- costituzione di fondi librari, emeroteche di riviste internazionali e collegamenti informatici;
- promozione e realizzazione di pubblicazioni, notiziari e studi;
- promozione e realizzazione di seminari di studio e iniziative a carattere didattico;
- istituzione di premi e borse di studio;
- promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, ai quali hanno accesso prioritario gli associati.

Tali attività potranno essere svolte dall'Associazione in collegamento con altri Atenei, Centri simili e istituzioni cittadine, con particolare riguardo all'Istituto dei beni Culturali e alle biblioteche Comunali e Universitarie.

2.5 L'Associazione partecipa alla vita della collettività con interventi ed iniziative di carattere culturale e a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni a enti privati e a enti pubblici.

ART. 3 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE

3.1 Gli Associati si dividono in:

- Fondatori;

- Ordinari;
- Onorari.

3.2 Sono Fondatori tutti coloro che parteciparono alla sottoscrizione dell'atto costitutivo originario.

3.3 Possono acquisire la qualifica di Ordinario: docenti, studiosi e studenti legati all'Ateneo di Bologna che, condividendo scopi e finalità dell'Associazione, presentino domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, corredata da una lettera di presentazione di almeno altri 2 associati.

3.4 Possono acquisire la qualifica di Onorario: docenti, studiosi e studenti di altri Atenei e di altre nazionalità che si siano distinti per particolari meriti nell'ambito di attività dell'Associazione.

3.5 Alma Mater Studiorum Università di Bologna è socia di diritto ed è rappresentata nell'Assemblea nella persona del Rettore o di un suo delegato.

3.6 Possono acquisire la qualifica di "Sostenitore" le persone fisiche e/o giuridiche che supportano spontaneamente le attività della Associazione e contribuiscono al perseguimento delle sue finalità attraverso forme di sostegno economico o in natura.

3.7 La qualifica di associato comporta i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto a partecipare alle assemblee esprimendo un voto;
- diritto a partecipare alle attività dell'Associazione ed usufruire dei servizi;
- diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- obbligo di contribuire con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo ed in particolare con il versamento della quota associativa annua determinata dall'Assemblea;
- obbligo di rispettare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, i regolamenti e le disposizioni statutarie;
- obbligo di non svolgere azioni in contrasto con i fini associativi;
- obbligo di svolgere ogni attività nel rispetto dei principi di lealtà, buona fede, correttezza e fiducia, non pregiudicando l'immagine di alcuno degli associati e della Associazione stessa.

3.8 L'adesione all'Associazione non comporta in ogni caso obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annua.

ART. 4 - PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è così composto:

- a) dal fondo di dotazione, se costituito;
- b) da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da un fondo di gestione in cui confluiscono:
 - le quote associative annue versate dai soci, che non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;
 - le somme ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati o da persone fisiche o giuridiche;
 - i contributi volontari, i lasciti e le donazioni;
 - le quote di iscrizione versate dai partecipanti a iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione;
 - i finanziamenti e contributi con specifica destinazione da parte di enti pubblici o privati;
 - le eventuali rendite del patrimonio.

4.2 In ogni caso è vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, capitale durante la vita dell'Associazione, ad eccezione di quanto imposto dalla normativa vigente.

ART. 5 - APPORTI DELL'UNIVERSITA

5.1 Alma Mater Studiorum Università di Bologna garantisce all'Associazione un sostegno in termini finanziari e logistici, compatibile con le proprie disponibilità, che sarà oggetto di successiva definizione tra le parti.

5.2 In virtù del sostegno finanziario e logistico che garantisce, Alma Mater Studiorum Università di Bologna non è tenuta al versamento all'Associazione della quota associativa annua.

ART. 6 - ORGANI

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

7.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

7.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata a cura del Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

7.3 L'Assemblea straordinaria viene convocata a cura del Presidente qualora ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata di almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali, nonché ove occorra deliberare in merito a: modifiche dello Statuto, scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione.

7.4 La convocazione dell'Assemblea:

- deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza;
- deve essere fatta tramite posta elettronica ordinaria o certificata (pec) o con raccomandata con avviso di ricevimento;
- deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

7.5 Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano pienamente rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- siano indicati nell'avviso di convocazione, ove predisposti, i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire e presso i quali deve essere predisposto il foglio presenze;
- sia consentito al Presidente di accertare, anche mediante collaboratori, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visualizzare i documenti e di intervenire liberamente;
- sia consentito al Presidente e al Segretario di non trovarsi nel medesimo luogo fisico.

7.6 L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.7 Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato, ma non si può essere portatori di più di una delega.

7.8 Ogni associato ha diritto a un voto, a condizione che sia iscritto nel libro dei soci e sia in regola con il versamento della quota associativa annua.

7.9 L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione delle linee guida per la predisposizione del programma annuale di attività da parte del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, sottoposti dal Consiglio Direttivo e della destinazione di eventuali avanzi di gestione che comunque non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- c) elezione tra gli associati del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e loro eventuale revoca;
- d) nomina e revoca dell'eventuale organo di controllo;
- e) adozione di eventuali regolamenti che disciplinino le attività dell'Associazione, su proposta dal Consiglio Direttivo;
- f) esclusioni degli associati, ai sensi del successivo articolo 13, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) determinazione dell'importo della quota associativa annua, su proposta del Consiglio Direttivo.

7.10 L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- h) approvazione delle modifiche allo Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- j) scioglimento, liquidazione dell'Associazione con nomina dei liquidatori e devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del codice civile.

7.11 I Componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci, il programma di attività e le azioni di responsabilità nei loro confronti.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che sovrintende alle attività culturali e alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti con le seguenti modalità:

- almeno 6 scelti tra i docenti in ruolo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- non più di 3 scelti tra gli studenti di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

8.3 I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

8.4 Le funzioni dei consiglieri sono completamente gratuite, salvo il rimborso delle spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

8.5 I consiglieri non possono svolgere a favore dell'Associazione attività retribuite, ma è ammessa l'assegnazione e l'erogazione di borse e/o premi di studio.

8.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno o straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei consiglieri.

8.7 La convocazione del Consiglio Direttivo, a cura del Presidente:

- deve avvenire almeno 5 giorni prima dell'adunanza;
- deve essere fatta tramite posta elettronica ordinaria o certificata (pec) o con raccomandata con avviso di ricevimento;
- deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

8.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano pienamente rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- siano indicati nell'avviso di convocazione, ove predisposti, i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire e presso i quali deve essere predisposto il foglio presenze;
- sia consentito al Presidente di accertare, anche mediante collaboratori, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, intervenire liberamente;
- sia consentito al Presidente e al Segretario di non trovarsi nel medesimo luogo fisico.

8.9 Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti; le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.10 Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'ausilio di un Direttore, di un Segretario e di un Tesoriere. In ogni caso dovrà vigilare sull'operato di tali figure e risponderà direttamente dei compiti ad esse affidati.

8.11 Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- predisporre il programma annuale di attività sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea degli associati, assicurandone la congruità economica e la compatibilità con le risorse dell'Associazione;
- predisporre e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo e quello consuntivo e formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto e l'adozione di eventuali regolamenti che disciplinino l'attività dell'Associazione;
- elabora la relazione annuale sulle attività svolte;
- vaglia e approva le domande di ammissione dei nuovi associati;
- propone all'Assemblea le esclusioni degli associati, ai sensi del successivo articolo 12;
- propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annua.

8.12 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 18 (Responsabilità degli amministratori) e 22 (Azioni di responsabilità contro gli amministratori) del codice civile.

8.13 Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e/o studiosi delle materie di interesse ed il cui apporto si ritenga prezioso per le attività o per i progetti dell'Associazione.

ART. 9 - PRESIDENTE

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti e resta in carica per 3 anni con possibilità di essere rieletto per una sola volta.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto.

9.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente da lui nominato.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

10.1 L'Assemblea ha la facoltà di nominare un organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, determinandone l'eventuale compenso.

10.2 Tale organo, che ha la funzione di vigilare sulla corretta gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Associazione, può essere composto da associati particolarmente esperti o da professionisti esterni.

10.3 L'incarico è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo, dura tre esercizi ed è rinnovabile.

ART. 11 - GESTIONE FINANZIARIA

11.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

11.2 Entro il termine di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, correlato al programma annuale delle attività.

11.3 Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione sulle attività svolte.

11.4 L'Associazione è tenuta alla redazione di libri e scritture contabili previsti per legge, nonché all'aggiornamento e conservazione del libro degli associati e dei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo]e dell'organo di controllo, se nominato.

ART. 12 - ESCLUSIONE E RECESSO

12.1 L'esclusione degli associati può avvenire unicamente per gravi motivi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 comma 3 codice civile.

12.2 L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può inoltre deliberare l'esclusione di un associato che:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure fomenti dissidi e disordini tra gli associati;
- svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- non rispetti le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, i regolamenti o le disposizioni statutarie;
- non provveda al pagamento della propria quota annuale nel termine di sei mesi da quando gli sia stata notificata la morosità.

12.3 L'associato può recedere inviando comunicazione per iscritto al Presidente con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto al termine dell'esercizio finanziario, sempreché il recesso non comprometta il risultato delle attività in atto. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione.

12.4 All'Università di Bologna è riconosciuto il diritto di recedere motivatamente senza alcun preavviso in qualunque momento essa lo ritenga necessario o opportuno, allorché l'attività dell'Associazione non sia ritenuta compatibile con gli scopi istituzionali dell'Ateneo ovvero al venir meno delle condizioni originarie che hanno determinato o consentito la sua partecipazione all'Associazione, fatto salvo il completamento dell'attività già programmata ed approvata.

ART. 13 – DURATA - SCIoglimento -DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

13.1 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento.

13.2 In caso di cessazione dell'attività per le cause previste dal codice civile o per volontà degli associati, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

13.3 In caso di scioglimento per qualunque causa, tutto il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguano scopi analoghi, affini o comunque ritenuti complementari a quelli dell'Associazione come individuati dall'Assemblea.

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie in ordine alla validità, esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.